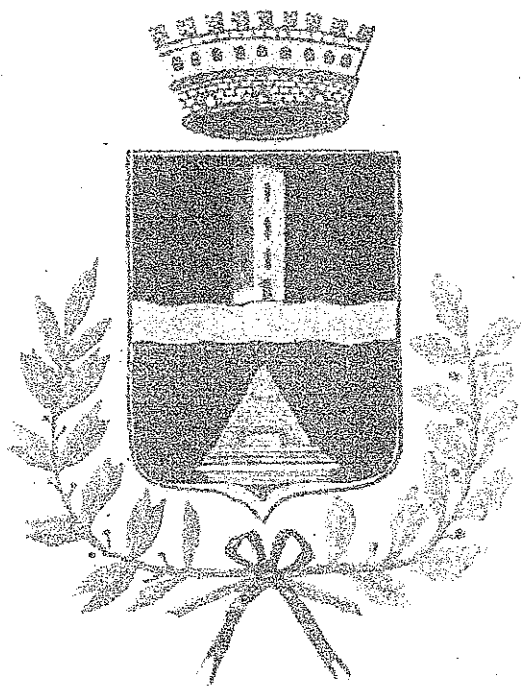


*Comune di Moriago della Battaglia
(Provincia di Treviso)*



*Regolamento per gli interventi di assistenza sociale
e di servizio sociale professionale nel territorio del
Comune di Moriago della Battaglia.*

INDICE

CAPO I - Principi, finalità ed ambito di applicazione

- ART. 1 - Principi generali
- ART. 2 - Finalità ed obiettivi degli interventi
- ART. 3 - Funzioni del Comune in campo sociale
- ART. 4 - Oggetto del Regolamento
- ART. 5 - Servizi disciplinati
- ART. 6 - Interventi e prestazioni
- ART. 7 - Diritto alle prestazioni
- ART. 8 - Destinatari degli interventi
- ART. 9 - Rapporti con il cittadino
- ART. 10 - Concorso alla spesa da parte degli utenti
- ART. 11 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali
- ART. 12 - Rapporti con il terzo settore

CAPO II - Disposizioni generali

- ART. 13 - Determinazione della situazione economica del richiedente
- ART. 14 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente
- ART. 15 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente
- ART. 16 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

CAPO III - Interventi di sostegno economico

- ART. 17 - Destinatari
- ART. 18 - Obiettivo degli interventi di sostegno economico
- ART. 19 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno
- ART. 20 - Tipologia degli interventi di sostegno economico
- ART. 21 - Criteri di erogazione: definizione di minimo vitale
- ART. 22 - Assistenza economica continuativa
- ART. 23 - Assistenza economica temporanea
- ART. 24 - Assistenza economica straordinaria
- ART. 25 - Casi particolari e prestiti d'onore
- ART. 26 - Modalità di presentazione della domanda
- ART. 27 - Istruttoria della domanda
- ART. 28 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

CAPO IV - Sostegno alla genitorialità

- ART. 29 - Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità
- ART. 30 - Integrazione della retta per la scuola materna
- ART. 31 - Supporto sociale ed educativo
- ART. 32 - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore
- ART. 33 - Modalità di presentazione della domanda
- ART. 34 - Istruttoria della domanda
- ART. 35 - Casi particolari

CAPO V - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

- ART. 36 - Definizione

- ART. 37 - Obiettivi del servizio
- ART. 38 - Destinatari
- ART. 39 - Compiti e prestazioni
- ART. 40 - Organizzazione del servizio
- ART. 41 - Modalità di accesso al servizio
- ART. 42 - Criteri di ammissione e istruttoria
- ART. 43 - Lista d'attesa
- ART. 44 - Piano di Assistenza Individualizzato
- ART. 45 - Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato
- ART. 46 - Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare
- ART. 47 - Integrazione alla situazione della condizione economica
- ART. 48 - Determinazione delle fasce contributive
- ART. 49 - Casi particolari
- ART. 50 - Cessazione del servizio

CAPO VI - Servizio pasti caldi a domicilio

- ART. 51 - Destinatari
- ART. 52 - Modalità di erogazione del servizio
- ART. 53 - Modalità di presentazione della domanda
- ART. 54 - Contribuzione alla spesa
- ART. 55 - Cessazione/sospensione del servizio

CAPO VII - Servizio di telesoccorso e telecontrollo

- ART. 56 - Obiettivi
- ART. 57 - Beneficiari
- ART. 58 - Modalità di accesso al servizio

CAPO VIII - Servizio di trasporto

- ART. 59 - Oggetto del servizio
- ART. 60 - Destinatari del servizio
- ART. 61 - Modalità di presentazione della domanda
- ART. 62 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

CAPO IX - Del Procedimento

- ART. 63 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
- ART. 64 - Procedimento per l'accesso
- ART. 65 - Istruttoria
- ART. 66 - Decisione
- ART. 67 - Norme di rinvio
- ART. 68 - Abrogazioni
- ART. 69 - Entrata in vigore

CAPO X - Disposizioni finali

- ART. 70 - Controlli
- ART. 71 - Recupero e rivalse

- ART. 72 - Interruzione dell'intervento assistenziale
- ART. 73 - Norme di rinvio

Appendice

I.S.E.E. - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- Punto 1 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente
- Punto 2 - Composizione del nucleo familiare
- Punto 3 - Indicatore della situazione reddituale
- Punto 4 - Indicatore della situazione patrimoniale
- Punto 5 - Scala di equivalenza

Allegati

- A - Modulo domanda contributo economico
- B - Modulo domanda di prestazioni di Assistenza Domiciliare

CAPO I - Principi, finalità ed ambito di applicazione

ART. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Moriago della Battaglia, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalle Leggi Regionali del Veneto.

2. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

3. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità.

4. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Moriago della Battaglia si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità ed una paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART. 2 - Finalità ed obiettivi degli interventi

1. Gli interventi ed i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo promuovendo nei confronti dei cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e garantendo, ove necessario e nel rispetto della libertà di scelta, l'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari - sostitutivi;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

ART. 3 - Funzioni del Comune in campo sociale

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unità dell'amministrazione.

2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

ART. 4 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Moriago della Battaglia esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con l'art. 132, comma 1 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3.5.2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

ART. 5 - Servizi disciplinati

1. Il presente Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio - assistenziali, disciplina:

- a) la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- b) i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- c) le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- d) le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- e) le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio - assistenziali e dei servizi residenziali;
- f) le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio - assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

ART. 6 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Moriago della Battaglia, nei limiti delle proprie specifiche risorse di bilancio, attiva:

- interventi di sostegno economico (capo III);

- sostegno alla genitorialità (capo IV);
- servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità (capo V);
- servizio pasti caldi a domicilio (capo VI);
- servizio di telesoccorso e telecontrollo (capo VII);
- servizio di trasporto (capo VI).

ART. 7 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani, comunitari e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato italiano, così come previsto dal T.U. 25.7.1998, n. 286 e successive modifiche, residenti nel Comune di Moriago della Battaglia.

ART. 8 - Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Moriago della Battaglia che versino in condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Moriago della Battaglia, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Moriago della Battaglia hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.

5. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti. Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare. E' cura del Servizio Sociale Territoriale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona.

6. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio - assistenziali e i criteri per stabilirne l'ammissibilità sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'Assistente Sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

- a) l'area economica personale;
- b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
- c) l'area delle risorse di rete;
- d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

ART. 9 - Rapporti con il cittadino

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari, può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.

2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari - sociali - assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Moriago della Battaglia e dell'Azienda

Unità Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. U.V.M.D., M.O.M., ecc.).

3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso l'Ufficio Servizi Sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite a domicilio o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

ART. 10 - Concorso alla spesa da parte degli utenti

1. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità. Pertanto l'accesso ai servizi e agli interventi è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o da parte delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, o normativamente tenute per vincolo di solidarietà familiare, come previsto dalle disposizioni applicabili della l. 1580 del 1931, all'eventuale costo sostenuto dall'Ente.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione dei Servizi Sociali comunali, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dalla quantificazione dei costi della stessa e dalla loro ripartizione fra cittadino ed Ente locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.

ART. 11 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

ART. 12 - Rapporti con il terzo settore

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio. Le Cooperative Sociali, il Volontariato ed, in modo più generale, il mondo ampio del Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.

2. I gruppi e le associazioni di volontariato, chiamati eventualmente a collaborare con l'Ente Locale, dovranno garantire la qualità delle prestazioni ed un'adeguata efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II - Disposizioni generali

ART. 13 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma due del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni – i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n. 223/89) e le persone fiscalmente a carico.

ART. 14 - Definizioni dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente

1. In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (artt. 433 e ss. Cod. Civ.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio.

2. Per le prestazioni agevolate l'ente erogatore può – qualora sussistano rilevanti e comprovati motivi – ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 109/98, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 130/2000. Al nucleo in ogni modo definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.

4. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, e con i propri beni mobili e immobili.

5. Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti comunali, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni siano previste all'universalità dei cittadini.

ART. 16 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'iscrizione ipotecaria nel registro immobiliare sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso

di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rimborsare al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia titolare di una quota parte).

3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

CAPO III - Interventi di sostegno economico

ART. 17 - Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Moriago della Battaglia che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate all'art. 19 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.
2. Gli interventi possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purché, su valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali, si verifichi una indefferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza.

ART. 18 - Obiettivo degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. La prestazione economica deve pertanto assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

ART. 19 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Il Comune di Moriago della Battaglia attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
 - d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

ART. 20 - Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono distinguersi in:
 - a) *assistenza economica continuativa;*

- b) *assistenza economica temporanea;*
- c) *interventi economici straordinari;*
- d) *casi particolari e prestiti d'onore.*

3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui al successivo art. 21.

4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso come previsto al c. 4, art. 21, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.

5. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, ecc.).

ART. 21 – Criteri di erogazione: definizione di Minimo Vitale

1. Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non risultano disporre di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Moirago della Battaglia assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala d'equivalenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 130/2000, l'ammontare corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.

Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di equivalenza:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	T.M. x 1,00
2	T.M. x 1,57
3	T.M. x 2,04
4	T.M. x 2,46
5	T.M. x 2,85

Maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, della L. n. 104/92, o di invalidità civile superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e impresa.

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

4. Nel calcolo della situazione economica si tiene conto di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi socio-assistenziali), dei beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino. Nel suddetto calcolo, inoltre, verranno detratti dal totale dei redditi l'importo del canone di locazione o del mutuo per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 500,00 euro mensili, le spese sanitarie fino ad un max di 100,00 euro mensili e le spese di riscaldamento fino ad un massimo di 50,00 euro mensili. Ai fini della domanda di sostegno economico va comunque presentata una dichiarazione e attestazione Isee.

5. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentate e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati e per progetti limitati nel tempo.

6. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

7. Le richieste di integrazione al minimo vitale avanzate da persone abili al lavoro non possono essere accolte.

ART. 22 - Assistenza economica continuativa

1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini, soli o in coppia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- ☐ anziani ultrasessantacinquenni;
- ☐ persone con invalidità civile riconosciuta superiore al 46% o con la sola pensione (o assegno) di invalidità;
- ☐ persone interdette soggette a tutela.

2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'Assistente Sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.

3. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di mesi sei, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti, ecc.) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

4. Viene in ogni caso fissato in Euro 100,00 mensili il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi rivolti a nuclei con un solo componente (si applica la scala di equivalenza per più componenti, come indicato all'art. 21). Il presente tetto è rivalutabile dalla Giunta Comunale.

ART. 23 - Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) soggetti di cui al precedente art. 22 comma 1;
- b) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/vedovanza/ allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno;
- c) nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- d) ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
- e) tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- f) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
- g) giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio sociale con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale che preveda tempi, modalità e verifiche periodiche.

3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi due, eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi. Il tetto massimo è fissato in 100,00 euro mensili ed è rivalutabile dalla Giunta Comunale.

4. L'assistenza economica finalizzata al reinserimento consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.

5. E' motivo di esclusione e/o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente così come richiesto al punto precedente. E' altresì motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.

ART. 24 - Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali ad esempio: spese eccezionali non prevedibili, ma improcrastinabili, per l'alloggio al fine di renderlo o mantenerlo agibile e/o salubre, per far fronte a calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o per il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, ecc. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 21.

2. L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di 1.200,00 euro, rivalutabile dalla Giunta Comunale.

3. Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte. L'accoglimento delle richieste di cui sopra è possibile soltanto se vi sia stata l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

4. L'esistenza delle condizioni di cui al punto 3 deve essere ampiamente motivata dal richiedente e accertata, laddove possibile, dall'Assistente Sociale competente.

ART. 25 - Casi particolari e prestiti d'onore

1. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, il Comune di Moriago della Battaglia, nell'ambito delle risorse disponibili, in alternativa a contributi assistenziali, può concedere prestiti sull'onore. I prestiti d'onore consistono in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.

2. Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, la prestazione può essere data sottoforma di prestito senza interessi per un periodo non superiore alla durata di dodici mesi. I Servizi Sociali dovranno richiedere alla persona il rimborso di quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati, se necessario anche ratealmente.

3. Al fine dell'ottenimento del prestito d'onore, l'interessato - al momento della compilazione e presentazione della domanda - deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione in cui s'impegna a restituire l'importo ottenuto secondo le modalità concordate.

4. Il prestito d'onore non potrà superare in ogni caso la somma di 1000,00 euro annui, rivalutabili dalla Giunta Comunale.

5. Coloro i quali non abbiano restituito, senza giustificato motivo, secondo le modalità concordate il prestito d'onore non potranno beneficiare di altri prestiti d'onore.

ART. 26 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo, (Allegato A) corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

ART. 27 – Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.
2. L'Assistente Sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.
3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

ART. 28 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV - Sostegno alla genitorialità

ART. 29 - Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità

1. Gli interventi di sostegno alla genitorialità sono finalizzati a sostenere la famiglia nel suo compito educativo, in particolare per le famiglie con disagio o con difficoltà di integrazione.
2. Gli interventi di sostegno alla genitorialità si distinguono in:
 - *Integrazione della retta per la scuola materna;*
 - *Supporto sociale ed educativo;*
 - *Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.*

ART. 30 - Integrazione della retta per la scuola materna

1. Il Comune di Moriago della Battaglia si pone, tra i vari obiettivi, anche quello di sostenere le famiglie in disagiate condizioni economiche che abbiano figli minori a carico per favorire una loro più ampia e congrua integrazione nel tessuto sociale.

2. Gli interventi sono volti a sostenere il costo delle rette delle scuole materne, asili nido e/o di altri servizi o beni legati all'infanzia (es. latte, pannolini, ecc.) e all'adolescenza che non siano già ricompresi in altre forme di contributo - specifiche per servizi a minori - comunali, regionali o statali, (es. buoni scuola, contributi per i libri di testo, borse di studio, assegni di maternità, ecc.) e andranno erogati, laddove possibile, direttamente agli Enti o ai pubblici esercizi che forniscono il servizio o la prestazione al e per il minore.

3. Gli interventi economici indicati in quest' articolo non possono superare i 450,00 euro annuali - e, se sono rivolti al sostegno della scuola d'infanzia fanno riferimento all'anno scolastico in corso. Gli interventi sono aumentati del 60% nel caso in cui ci siano due minori frequentanti contemporaneamente la scuola materna (se entrambi sono tenuti al pagamento della retta) o bisognosi di particolari servizi (ad es. in presenza di handicap o di uno stato di salute precario accertato dal pediatra) per l'infanzia non già coperti o rientranti in altri benefici. Il presente tetto è rivalutabile dalla Giunta Comunale.

4. Ai fini della determinazione del beneficio si applica la seguente tabella, la quale prevede tre scaglioni I.S.E.E.

VALORE I.S.E.E.	Quota di contributo max
Oltre 9.000,00 euro	0 €
Da 8.999,00 euro a 4.900,00 euro	250,00
Sotto i 4.899,00 euro	450,00

ART. 31 - Supporto sociale ed educativo

1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso consulenze psico-sociali, educative ed interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base, dai servizi specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevino le necessità, è previsto l'intervento di educatori professionali, che - in orario extrascolastico - affianchino i minori, con l'obiettivo di favorire esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sportive, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.

3. Il funzionamento e l'accesso ai sopracitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, se rivolti a singoli soggetti, oppure comunitari se rivolti a fasce specifiche d'età o a specifici target.

4. Per i servizi che comportano una compartecipazione al costo da parte degli utenti, il cui calcolo seguirà le stesse soglie e modalità previste per l'assistenza domiciliare (art. 56), è previsto l'esonero su specifica e documentata relazione dell'assistente sociale qualora si tratti di situazione di minore esposta a particolare rischio.

5. Nel territorio le iniziative possono riguardare anche i centri di aggregazione e del tempo libero, organizzati anche in collaborazione con l'Asl locale ed i Comuni ivi compresi (coerentemente con la normativa di settore, L. 285/97, D.P.R. 309/90, L. 45/99, ecc.).

ART. 32 - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore

1. Per i minori che, a causa di carenze familiari, sociali e/o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e di accudimento, parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti giudiziari come da DPR 448/88, il Servizio Sociale professionale, o su intervento della magistratura, o su domanda dei congiunti, o su segnalazione, anche di concerto e insieme ad altre figure professionali ad hoc predispone progetti di intervento mirati:

- ☐ alla valutazione della situazione;
- ☐ alla prevenzione del rischio di disagio psico-evolutivo e dall'abuso;
- ☐ al mantenimento nel proprio ambiente familiare fin tanto che ne sussistano i presupposti;
- ☐ alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psico-fisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

2. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa del settore vigente, in particolare alla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e alla Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

ART. 33 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata da chi esercita la potestà genitoriale all'Ufficio Servizi Sociali utilizzando l'apposito modulo, (Allegato A) corredata dall'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

ART. 34 - Istruttoria della domanda

1. La domanda è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della medesima, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

ART. 35 - Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo V del presente regolamento.

ART. 36 - Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) può essere definito come un servizio sociale unitario e globale strutturato ed organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza o dimora al fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno e di mantenere - o gradatamente recuperare - l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

2. Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il Servizio Sociale per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria, supportando anche coloro che prestano assistenza nel compito di cura (caregiver).

3. Il ruolo dell'Ente Pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. Il domicilio può diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora necessario.

4. Il Servizio di Assistenza Domiciliare opera in sinergia e ad integrazione di altri servizi e interventi quali l'Assistenza Infermieristica Domiciliare, il Centro Diurno, l'assistenza economica, gli interventi sull'alloggio.

ART. 37 - Obiettivi del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile, la vita normale delle famiglie e delle persone, e che costituirebbero motivo di rischio per coloro che si trovano implicati.

2. Il SAD deve affrontare problemi come la solitudine, l'handicap, la malattia, il disagio psichico e sociale, e ricercare soluzioni tanto sul piano tecnico quanto sul piano umano.

La qualità ed il senso del Servizio sono dati da prestazioni personalizzate che prestano particolare attenzione alla relazione umana e comunicativa, con l'obiettivo di favorire l'autonomia psicologica e sociale dell'utente.

3. Gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

4. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa. Fanno eccezione i casi in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, per i quali il SAD può assumere carattere di stabilità.

ART. 38 - Destinatari

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Moriago della Battaglia, di ogni fascia d'età (minori, adulti, anziani) in situazione di bisogno e che si trovino in condizioni psicofisiche

precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

Possono accedere al servizio anche le persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa del servizio secondo quanto disciplinato al successivo punto I).

2. I destinatari possono essere:-

- Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
- Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.
- Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua.

3. Prioritariamente si considerano, dunque, le seguenti tipologie di utenza:

- ☐ Anziani (oltre i 65 anni);
- ☐ Nuclei familiari con minori a rischio (0 - 18 anni);
- ☐ Minori ed inabili affetti da handicap nel rispetto delle competenze dell'U.L.S.S.;
- ☐ Adulti seguiti anche da altri servizi (malati psichici, alcoolisti, ecc.) di concerto con tali strutture secondo modalità progettuali precise.

4. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare.

ART. 39 - Compiti e prestazioni

Il servizio è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.

Le prestazioni di aiuto domiciliare relative ai bisogni personali dell'utente possono essere:

- Aiuto nell'igiene e nella cura personale;
- Consulenza rispetto all'eliminazione di barriere architettoniche e all'utilizzo di specifici ausili;
- Aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé; in alternativa, fornitura di pasti caldi a domicilio;
- Accompagnamento a visite mediche e analisi di laboratorio;
- Piccoli trasporti;
- Disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente o solo se accompagnato;
- Provvedere alle eventuali necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso un ospedale, un istituto di ricovero, un centro di riabilitazione, e quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- Sostegno nel recupero, se possibile, dell'autonomia della persona assistita per metterla in condizioni di gestire autonomamente o con il minimo aiuto, la propria vita evitando i rischi di isolamento e di emarginazione;
- Segretariato sociale.

Le prestazioni ordinarie relative alla casa possono essere:

- Assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio. (La pulizia dell'ambiente domestico verrà eseguita limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari);
- La lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi a domicilio o in lavanderia comunale qualora sia esistente ed accessibile;
- La stiratura ed il ramendo della biancheria, la pulizia dei piatti e delle stoviglie.

Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte dall'assistente domiciliare, costantemente aggiornato. L'operatore addetto è tenuto a segnalare eventuali significative variazioni dello stato di salute dell'utente all'assistente sociale di riferimento. L'operatore agisce nella propria professionalità in accordo con le disposizioni del coordinatore del servizio (Assistente Sociale) e nel rispetto della riservatezza.

I servizi di trasporto, di cui sopra, non possono essere effettuati fuori del territorio comunale salvo che per recarsi presso strutture socio-sanitarie, giudiziarie o di pubblico servizio. Altri servizi o commissioni che trovino risposta in Moriago della Battaglia non possono essere, senza motivazione fondata, espletate fuori Comune.

ART. 40 - Organizzazione del servizio

1. Titolare della funzione di valutazione dei bisogni di ogni singolo utente è l'Assistente Sociale del Comune.

2. Strumento fondamentale per l'organizzazione del servizio è l'équipe del SAD, composta dall'Assistente Sociale incaricato e dagli operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'équipe si riunisce di norma una volta alla settimana e comunque ogni qualvolta si renda necessario per l'aggiornamento o l'inserimento di un nuovo caso. Nell'équipe viene elaborato non solo l'orario di lavoro, ma vengono discusse tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del servizio e lo stato di salute psico-fisica degli utenti. L'équipe è infine il luogo privilegiato della verifica dei piani di intervento delle singole situazioni, nonché per il controllo sull'efficacia e sull'utilità del servizio.

3. L'Assistente Sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e dirige l'équipe degli operatori. Ha in particolare le funzioni di:

- (a) ricevere tutte le esigenze e predisporre le cartelle personali, curando la tenuta di uno schedario e l'aggiornamento delle schede individuali di registrazione per i vari tipi di interventi e prestazioni fornite;
- (b) responsabilità dell'ufficio, provvedendo alla sua organizzazione e gestione sotto il controllo del Responsabile del Servizio;
- (c) svolgere le diagnosi socio-ambientali in fase di accertamento o verificare gli stati di bisogno, predisponendo il relativo piano di intervento;
- (d) svolgere pratiche amministrative nell'interesse degli utenti;
- (e) fornire prestazioni di segretariato sociale professionale;
- (f) curare le ricerche, la documentazione e la strutturazione del Servizio;
- (g) mantenere rapporti con gli altri Servizi del Comune, con gli Enti ed Istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari.

L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.

4. Nella valutazione dei bisogni l'Assistente Sociale utilizzerà inoltre i seguenti specifici strumenti:

- colloquio strutturato (mediante la compilazione del modulo di richiesta);
- visita domiciliare (obbligatoria solo nei casi di attivazione di prestazioni di aiuto nell'igiene e nella cura della persona e di assistenza e sostegno nell'alloggio);
- ogni altro strumento ritenuto necessario.

ART. 41 - Modalità di accesso al servizio

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione al SAD compilando l'apposita modulistica presso il Servizio Sociale del Comune, (Allegato B). L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio-sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari, evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati.

ART. 42 - Criteri di ammissione e istruttoria

1. L'Assistente Sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

- * situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
- * situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui si trova la persona, in base alla presentazione di apposita documentazione.

Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.

- * situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente e dei componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 13 del presente regolamento. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all'art. 55.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- I relazione dell'Assistente Sociale;
- II eventuale certificazione medica;
- III dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa ai redditi esenti IRPEF.

3. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento, mentre il Responsabile del Servizio redigerà gli atti necessari a tal fine.

ART. 43 – Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa, formulata dall'Assistente Sociale tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

situazione sociale e familiare:

- ~ persona che vive sola;
- ~ rischio sociale elevato, determinato in base alla possibilità di un peggioramento nella condizione di autonomia della persona;
- ~ assenza di familiari, ovvero di una rete di sostegno, in grado di offrire supporti reali all'utente;
- ~ difficoltà dei familiari, ovvero di una rete di sostegno, nel gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);
- ~ problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
- ~ famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;

situazione sanitaria:

- ~ patologia che comporta un elevato carico assistenziale o che necessita di assistenza/sorveglianza continua;

situazione economica:

- ~ ISEE SAD, come conteggiato ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento, inferiore a € 4.500,00=.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

ART. 44 – Piano di Assistenza Individualizzato

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

2. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

ART. 45 - Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato

1. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.
2. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene comunicato al richiedente.
3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori dei servizi di assistenza domiciliare.
4. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

ART. 46 - Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare viene individuato quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Gli utenti del Servizio sono, pertanto, chiamati alla contribuzione del costo dello stesso in base alla situazione economica del nucleo di riferimento. La situazione-economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. n. 109/98, con modalità integrative volte a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibile ai fini I.R.P.E.F. come indicato al seguente articolo).

ART. 47 - Integrazione alla valutazione della condizione economica

1. Al valore dell'I.S.E.E., va sommata la quota pari al 50% dei redditi percepiti dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, pensione sociale, pensioni estere -, divisa per il coefficiente della scala di equivalenza (indicata all'art. 21, c. 2) corrispondente al nucleo considerato:

$$\text{I.S.E.E.} + (50\% \text{ R. esenti IRPEF} : \text{coefficiente specifico}) = \text{I.S.E.E.-S.A.D.}$$

2. Il valore così ottenuto, l'I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione dei criteri di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario.

ART. 48 - Determinazione delle fasce contributive

La quota di contribuzione a carico dell'utente è calcolata secondo 10 fasce ISEE-SAD comprese tra la soglia minima ISEE-SAD, che viene identificata nell'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS, e la soglia massima ISEE-SAD, identificata nell'importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura.

Le persone con reddito ISEE-SAD inferiore alla soglia minima avranno diritto all'erogazione gratuita del servizio.

Le persone con ISEE-SAD superiore o pari alla soglia massima, parteciperanno alla spesa nella forma del 100%.

La misura della tariffa massima relativa alla quota di contribuzione viene annualmente stabilita tenendo conto dell'effettivo costo a carico dell'Ente.

Le persone con ISEE-SAD compreso tra i due livelli di minima e di massima parteciperanno versando una percentuale del costo del servizio, calcolata applicando i seguenti scaglioni ISEE-SAD:

Fino alla pensione minima INPS		gratuito
dalla Pensione minima INPS	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%	10 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 22,2%	20 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 22,2%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%	30 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%	40 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%	50 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%	60 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%	70 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%	80 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 100%	90 %
Oltre il limite dell'Assegno di Cura		100 %

Si può usufruire, per i casi più gravi e maggiormente sprovvisti di rete familiare e sociale, di massimo otto ore alla settimana di servizio di assistenza domiciliare.

ART. 49 - Casi particolari

Le persone non residenti ma domiciliate nel Comune possono accedere al servizio e, per i primi sei mesi di erogazione del servizio parteciperanno alla spesa nella medesima misura dei cittadini residenti, applicando le fasce di contribuzione all'ISEE della famiglia di residenza.

Trascorso tale periodo, alle persone domiciliate e non residenti verrà di chiesto di contribuire al servizio versando al Comune la quota intera.

Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere l'aggancio al caso per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario. In questi casi, di concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di medicina generale), gli operatori sociali, secondo specifico progetto, possono intervenire senza addebitare il costo del servizio al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno. Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà a rivalutare l'eventuale partecipazione proporzionalmente ridotta o intera al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento alla tabella precedente.

Sono inoltre erogati gratuitamente un numero massimo di 5 accessi degli addetti all'assistenza qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai caregiver le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo dei vari presidi, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato.

Le famiglie che hanno già beneficiato di tale opportunità, potranno richiederla solo in presenza di una variazione della situazione socio-sanitaria dell'assistito e trascorso un periodo non inferiore a sei mesi.

Qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, alla famiglia non verrà richiesta alcuna compartecipazione alla spesa.

ART. 50 - Cessazione del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare:
 - a. per raggiungimento degli obiettivi che ne hanno determinato l'erogazione;
 - b. per decesso dell'utente;
 - c. per richiesta scritta dell'utente;
 - d. per richiesta di ricovero definitivo presso Istituti;
2. Il Servizio può essere eventualmente sospeso per assenza temporanea dell'utente.

CAPO VI - Servizio pasti caldi a domicilio

ART. 51 - Destinatari

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che, anche temporaneamente, sono impossibilitati a muoversi, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione di un adeguato ed equilibrato pasto, e che non abbiano familiari o altri conoscenti in grado di aiutarli in tale incombenza. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.

ART. 52 - Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio pasti a domicilio, individuato a volte come complementare a quello di assistenza domiciliare, viene erogato al domicilio dell'utente attraverso una ditta specializzata nella preparazione del pasto stesso. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria del pranzo (generalmente dalle ore 11.30 alle ore 13.00) esclusi i festivi e durante tutto il corso dell'anno, in base al numero di pasti richiesti dall'utente. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per opportune ragioni igienico - sanitarie.

ART. 53 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per ottenere il servizio è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (allegato B), il quale valuterà la necessità e autorizzerà l'erogazione del servizio stesso. L'utente, all'atto della domanda, è tenuto a segnalare all'Ufficio Servizi Sociali ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice.

ART. 54 - Contribuzione alla spesa

1. Il costo del singolo pasto, così come fatturato al Comune dalla ditta fornitrice prescelta, addizionato alle spese accessorie (trasporto, costo del personale, contenitori, ecc.), è totale a carico dell'utente.

2. Qualora il richiedente si trovi in difficoltà economiche potrà chiedere l'erogazione di un contributo economico per il pagamento del servizio.

ART. 55 - Cessazione/sospensione del servizio

1. La cessazione del servizio e le eventuali sospensioni - anche giornaliere - potranno essere richieste dall'utente o dai familiari la giornata precedente a quella di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

CAPO VII - Servizio di telesoccorso e telecontrollo

ART. 56 - Obiettivi

1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani.
2. Esso ha come obiettivi:
 - a) Aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa;
 - b) Consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita limitando i ricoveri in strutture pubbliche o private.

ART. 57 - Beneficiari

1. I beneficiari del servizio possono essere:

- a) Anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
- b) Anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
- c) Portatori/trici di handicap;
- d) Soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
- e) Soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
- f) Soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
- g) Soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;
- h) Soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.

ART. 58 - Modalità di accesso al servizio

3. L'attivazione del servizio è proposta alla Regione Veneto dal Comune di Moriago della Battaglia, la quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme.
4. Il servizio di telesoccorso e telecontrollo, che non comporta particolari oneri per il Comune di Moriago della Battaglia, è un servizio da erogarsi gratuitamente.

CAPO VIII - Servizio di trasporto

ART. 59 - Oggetto del servizio

1. L'Amministrazione Comunale di Moriago della Battaglia assicura, nei limiti delle disponibilità di risorse, il servizio di trasporto per i cittadini residenti nel proprio territorio svolto dalle Associazioni di Volontariato locale T.E.A. ed AUSER. Il servizio è volto, in situazione di solitudine e disagio, a costituire un supporto nell'accompagnamento dell'utente verso luoghi di cura e riabilitazione, istituti scolastici, centri diurni ed occupazionali, ambulatori specialistici, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali, nonché in tutti gli altri adempimenti per i quali l'Assistente Sociale ne ravvisa la necessità.

2. Il limite geografico di riferimento è dato dalla provincia di Treviso, mentre trasporti oltre questi limiti devono essere accordati solo previa valutazione dell'Assistente Sociale.

ART. 60 - Destinatari del servizio

1. Sono destinatarie del servizio le persone residenti nel territorio comunale fondamentalmente prive di rete parentale o che sopportino un particolare carico assistenziale, anche legato a eventi temporanei, e che si trovino nelle seguenti condizioni:

- (a) anziani, disabili e invalidi, che accedono ai centri diurni o cooperative sociali del territorio, ove non possa provvedere la struttura dagli stessi frequentata;
- (b) anziani che vivono soli o in coppia sola, adulti disabili o invalidi che vivono soli, senza persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile, o i cui civilmente obbligati siano residenti in comuni non limitrofi a quello di Moriago della Battaglia;
- (c) minori e adulti disabili i cui genitori o civilmente obbligati conviventi si trovino in situazione di eccessivo carico assistenziale;
- (d) minori di famiglie disagiate;

2. Situazioni particolari, anche al di fuori dei casi sopra citati, potranno accedere al servizio, su valutazione dell'Assistente Sociale motivata in apposita relazione.

ART. 61 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere il servizio di trasporto deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Moriago della Battaglia (Allegato B), compilando l'apposito modello e corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione ISEE;
- Redditi non dichiarati ai fini IRPEF;
- Eventuale verbale di invalidità civile o altra documentazione medica che attesti le condizioni fisiche della persona anziana o invalida da trasportare.

2. Il servizio di trasporto deve essere richiesto almeno sette giorni prima dell'eventuale attivazione, secondo le modalità sopra descritte, mentre nel caso di più interventi di accompagnamento a favore della medesima persona, quelli successivi al primo possono essere richiesti anche telefonicamente.

ART. 62 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La partecipazione degli utenti al costo del servizio fa riferimento al valore I.S.E.E. - S.A.D. di cui al precedente art. 55, che in questo caso viene però calcolata secondo le seguenti 6 fasce di contribuzione:

Fino alla pensione minima INPS		gratuito
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 22,2%	20 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%	40 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%	60 %
dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%	alla PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%	80 %
Oltre il limite dell'Assegno di Cura		100 %

CAPO IX - Del Procedimento

ART. 63 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali

1. L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati o nell'impossibilità di questi da un familiare.
2. L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.
3. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di presso gli uffici preposti individuati dall'Ente Locale.

ART. 64 - Procedimento per l'accesso

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, al Comune di Moriago della Battaglia, utilizzando l'apposito stampato, che verrà sottoscritto dal richiedente e che conterrà una serie di informazioni utili alla valutazione della situazione.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà. Nello specifico alla domanda di attivazione il richiedente dovrà allegare, se in possesso, la seguente documentazione:

- dichiarazione e attestazione ISEE riguardante la famiglia anagrafica;
- la documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del/dei beneficiario/i del servizio;
- certificato di invalidità;
- certificazioni mediche ritenute utili da parte dell'utente, per l'attivazione del servizio;
- nel caso di richiesta di consegna di pasti caldi a domicilio, la dichiarazione relativa alla presenza/assenza di allergie alimentari o patologiche che determinano diete particolari.

3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

ART. 65 - Istruttoria

1. La domanda, di cui all'art. 25, protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni, salvo gravi o giustificati impedimenti. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

2. L'Assistente Sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto d'intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e regionali e dagli accordi di programma e protocolli d'intesa con l'Ulss competente o con altri specifici Enti.

4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

ART. 66 - Decisione

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Sociale per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.

2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

- a) In caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi o l'eventuale progetto;
- b) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati.

4. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione.

5. Gli interventi, comunque, sono subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti i servizi e/o gli importi calcolati in base ai regolamenti vigenti, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà una riduzione temporanea in percentuale.

6. Per quanto concerne le prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, assistenza educativa, servizio pasti, ecc.), l'attivazione deve essere garantita al massimo entro 30 giorni dal momento in cui l'Assistente Sociale ritiene la pratica completa di tutta la documentazione necessaria ad esprimere giudizio positivo sull'attivazione del servizio, salva la disponibilità oraria degli assistenti domiciliari.

7. Il servizio e la presa in carico del caso possono essere sospesi, chiusi o archiviati su richiesta dell'utente e/o su valutazione del servizio sociale professionale.

ART. 67 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

ART. 68 - Abrogazioni

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.

ART. 69 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 giugno 2009.

CAPO XI - Disposizioni finali

ART. 70 - Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 71 - Recupero e rivalessa

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

ART. 72 - Interruzione dell'intervento assistenziale

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.
2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 73 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

I.S.E.E. - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Punto 1 - CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.
2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al comma 3 del presente punto e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e riportata al successivo punto 5.
3. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo punto 4.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di persone tenute agli alimenti, previste dal codice civile agli artt. 433 e seguenti.

Punto 2 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare, e successive modifiche.
2. Ai sensi di detta normativa, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Punto 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.

2. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare individuato secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 14.

3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Punto 4 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

- 1. L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.
- 2. L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare come di seguito determinati.
- 3. I valori patrimoniali di cui ai successivi commi rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

patrimonio mobiliare

- 4. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla

base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare di cui al quarto comma del presente articolo è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

7. Dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d).

patrimonio immobiliare

8. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, per ciascun componente del nucleo familiare, si considera il valore dei fabbricati, dei terreni edificabili e dei terreni agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

9. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 13, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

punto 5 – SCALA DI EQUIVALENZA

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, di seguito riportata:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Il Sottoscritto _____
Nato a _____
il _____
residente a _____
in Via _____
Tel. _____
professione _____

CHIEDE

di poter ottenere un contributo economico

- ☐ per assistenza economica continuativa
- ☐ per assistenza economica temporanea
- ☐ per assistenza economica straordinaria
- ☐ a titolo di anticipazione

Motivo della richiesta:

A TAL FINE DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone, titolari dei sotto elencati redditi esenti IRPEF:

Cognome e Nome	Relazione Parentela	Status Professionale	Redditi esenti IRPEF Anno _____

Di avere un ISE pari a _____ ed un ISEE pari a _____
relativa ai redditi Anno _____

Di pagare per il proprio alloggio un affitto mensile di € _____

Che i propri parenti civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono:

Cognome e Nome	Relaz. Parentela	Status Professionale	Indirizzo e Telefono

- ☐ Autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti civilmente obbligati
☐ Non Autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti civilmente obbligati

Altro

Firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, il/la sottoscritto/a _____

Dichiara il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Moriago della Battaglia dei propri dati personali, raccolti a seguito della compilazione della presente istanza, al fine dell'erogazione del servizio richiesto.

Data _____

firma

Prima richiesta:	☐ SI	☐ NO.
------------------	-----------------------------	------------------------------

a codesta Amministrazione di poter usufruire delle seguenti prestazioni di Assistenza Domiciliare, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti:

☐ assistenza domiciliare	☐ servizio di trasporto
☐ pasti a domicilio	☐ ALTRO

A tale scopo ai sensi delle leggi 4 gennaio 1968 n. 15, 15 maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998 n. 191, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti dalle attestazioni false o incomplete,

1. il nucleo di stabile convivenza della persona suddetta è così composto:

Cognome e Nome	Grado di Parentela	Nato/a il	Stato di occupazione

2. altri familiari non conviventi sono:

[illegible]

3. relativamente alla propria contribuzione al servizio richiesto:

- 41

(oppure, in alternativa)

- ☐ di chiedere la valutazione della situazione familiare, economica e patrimoniale, al fine della determinazione di una tariffa ridotta per il pagamento delle prestazioni. A tal fine, dichiara:

3.1. Che l'I.S.E. di riferimento del nucleo familiare, riferito ai redditi dell'anno 200__ è:

ISE NUCLEO FAMILIARE	Scala equivalenza	ISEE

3.2. Che il nucleo familiare del richiedente ha percepito nel medesimo anno di riferimento della certificazione ISEE, i seguenti ulteriori proventi (se esiste condizione di non autosufficienza certificata, indicare solo i proventi dell'assistito):

Pensione/assegno sociale	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Indennità accompagnamento	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Rendita vitalizia INAIL, pensioni di guerra e indennità corrisposte ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Assegni percepiti dal coniuge per mantenimento dei figli	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Contributi pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali...)	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Pensione estera non conteggiata nell'IRPEF	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Totale			I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I

Persona di riferimento

Cognome e nome _____ relazione _____
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____
Cap. _____ telefono _____ cell. _____

Dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e che non sono stati omessi dati importanti.

Dichiara che, in applicazione degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono stato avvertito e sono consapevole della responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, cui vado incontro in caso di dichiarazioni false ed incomplete e di uso di atti falsi e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente ogni variazione delle situazioni che sono state determinanti per la quantificazione della quota di contribuzione personale al servizio ed in particolare quelle attinenti alla situazione economica ed alla composizione del nucleo familiare.

Autorizza codesto Ente ad effettuare presso le sedi competenti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti. In caso di opposizione ai suddetti controlli le prestazioni non potranno essere concesse. L'Ente può effettuare eventuali controlli anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Allega alla presente la seguente documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare:

- ☐ Attestazione e dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
- ☐ Eventuale documentazione attestante le entrate dichiarate nella tabella del punto 3.2);
- ☐ Copia di certificazioni di invalidità;
- ☐ Certificato relativo alla presenza di allergie alimentari o la necessità di diete particolari;
- ☐ Eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e/o ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento sociale: _____

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003):

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione del servizio, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della normativa di cui alla D. Lgs. 196/2003. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco. Ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), il/la sottoscritto/a previamente informato/a dal personale del Comune (art. 10), dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata e specificatamente nei "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute", acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

- ☐ propri
☐ della persona per la quale si è presentata domanda.

Data, _____

Firma _____

Se il richiedente è impossibilitato ad esprimere il bisogno:

La su estesa domanda e dichiarazione è stata resa dal sottoscritto in qualità di _____, in nome e per conto del richiedente impossibilitato ad esprimere il bisogno, avendone ottenuto il consenso informato.

Cognome e Nome _____ nato il ____/____/____ a
_____ Residente a _____ in Via
_____ n. _____ Prov. _____ Telefono _____

Conegliano, ____/____/____

Firma

Annotazione estremi documento di identità _____

Firma apposta dal dichiarante in presenza di _____

Allegata copia del documento di identità _____

IL Funzionario

(firma leggibile)